

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

SEDE DI SAVONA

ORDINANZA N° 2 / 2017

IL PRESIDENTE

- VISTI** i compiti attribuiti alle Autorità di Sistema Portuale dalla Legge 84/94 in materia di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nella Circostrizione Territoriale di competenza, come da Decreto Ministeriale del 6 aprile 1994 e successive modificazioni ed in particolare il D. Lgs. 4.08.2016 n. 169;
- VISTO**, in particolare, l'art. 8 comma 3 lettera m della citata legge n. 84/94 in forza del quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale affidata in amministrazione, costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dalla Punta di Bergeggi fino alla sponda destra del Rio Sodino nel comune di Albissola Marina così come definito nel D.M. 6 aprile 1994;
- VISTO** il decreto del M.I.T. del 1.12.2016 n. 414, notificato il 2.12.2016, di nomina del dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.
- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Piano Regolatore del porto di Savona – Vado Ligure approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 22 del 10 agosto 2005;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 28 maggio 2010 n. 85 recante “Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme in materia ambientale”;
- VISTO** il Nuovo Codice della Strada approvato con il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Via Gramsci 14 int. 7 – 17100 Savona

Tel. 019 85541 Fax 019 827399 Email: authority@porto.sv.it C.F./P.I. 02443880998

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

SEDE DI SAVONA

- VISTA** la Legge del 4 dicembre 1993 n. 494 e successive modifiche ed integrazioni recante "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime e successive modifiche e integrazioni";
- VISTO** l'art. 13 comma 2 della Legge dell'8 luglio 2003 n. 172 recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- VISTA** la Legge del 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- VISTI** gli Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA) attualmente vigenti per la circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale;
- VISTA** la Legge Regionale Liguria del 28 aprile 1999 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti" e s.m.i.;
- VISTI** gli art. 27 e ss. della Legge Regionale Liguria del 2 gennaio 2007 n. 1 recante "Testo unico in materia di commercio";
- VISTI** gli art. 30 e ss. della Legge Regionale Liguria del 7 febbraio 2008 n. 2 recante "Testo unico in materia di strutture turistico – ricettive e balneari";
- VISTA** la Circolare del 10 marzo 1977 n. 7 recante "Norme relative alle Colonie e Centri di Vacanza" emanata dalla Regione Liguria e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale Liguria del 6 giugno 2008 n. 16 recante "Disciplina dell'attività edilizia";
- VISTA** la Legge Regionale Liguria del 17 giugno 2008 n. 17 recante "Integrazione alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (disciplina dell'attività edilizia)" e s.m.i.;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n°156 del 15/02/2013 con la quale sono state approvate le "Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate" e successivamente modificate e integrate con Delibera di Giunta Regionale n°1057 del 05/08/2013;
- VISTA** la Legge Regionale Liguria del 7 aprile 2015 n. 12 recante "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale";

Via Gramsci 14 int. 7 – 17100 Savona

Tel. 019 85541 Fax 019 827399 Email: authority@porto.sv.it C.F./P.I. 02443880998

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

SEDE DI SAVONA

VISTA l'Ordinanza sulla "Sicurezza Balneare" vigente emanata dalla Capitaneria di Porto di Savona;

VISTA la nota integrativa della Capitaneria di Porto di Savona trasmessa in data 20 maggio 2015 e registrata agli atti al prot. n. 4447;

SENTITI la Capitaneria di Porto di Savona, i Comuni di Albissola Marina, Savona, Vado Ligure e Bergeggi per le rispettive competenze;

INFORMATE le Associazioni Bagni Marini della Provincia di Savona;

RITENUTO opportuno aggiornare la vigente ordinanza di disciplina delle attività balneari lungo il litorale di giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale comprensorio di Savona;

SENTITO, infine, il Dirigente del Settore Gestione Territorio Portuale;

emana la seguente

ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

ART. 1 PERIODI DI APERTURA

Lo stabilimento balneare, e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione di opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:

- a) Nella stagione balneare compresa dal 1/5 al 30/9, meglio disciplinata nell'art. 2
- b) Nel periodo dal 1/4 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua qualora la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo) al 31/10, meglio disciplinata nell'art. 3
- c) Tutto l'anno solare, meglio disciplinata nell'art. 4

ART. 2 DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° Maggio ed il 30 Settembre di ogni anno.
2. L'attività degli stabilimenti e delle strutture balneari deve comunque iniziare improrogabilmente entro il 1° giugno e terminare non prima del 15 settembre.

Via Gramsci 14 int. 7 - 17100 Savona

Tel. 019 85541 Fax 019 827399 Email: authority@porto.sv.it C.F./P.I. 02443880998

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

SEDE DI SAVONA

3. Nel periodo di cui al punto 2 gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperti al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari.
4. Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per la stagione balneare (1/5 - 30/9), garantendo al pubblico almeno il seguente orario minimo:
 - dal 1/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00
 - dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00
 - dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00
5. Le date previste per l'apertura e la chiusura dell'attività balneare devono essere comunicate ogni anno all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale comprensorio di Savona e alla Capitaneria di Porto di Savona. La data di apertura dovrà essere comunicata entro il 10 aprile e quella di chiusura ed entro il 10 settembre.

ART. 3

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ ELIOTERAPICA, RICREATIVA, LUDICA E SPORTIVA

con apertura da aprile a ottobre dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata

1. Nel periodo elioterapico (compreso tra il 1/04 e il 31/10 e al di fuori dalla stagione balneare) è consentito utilizzare le strutture turistico-balneari e l'arenile per l'attività elioterapica non medica (di seguito abbreviata in "elioterapica"), ricreativa, ludica e sportiva, nonché per le attività ad esse connesse previa comunicazione, da presentare, in forma scritta almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sede di Savona, alla Capitaneria di Porto di Savona, alla Regione Liguria e all'Amministrazione Comunale con indicazione del periodo di apertura e delle modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica.
2. Durante l'attività elioterapica le strutture devono rimanere aperte almeno per tre giorni alla settimana con un orario minimo dalle 10,00 alle 16,00 con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi e dev'essere garantito l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita.

Via Gramsci 14 int. 7 - 17100 Savona

Tel. 019 85541 Fax 019 827399 Email: authority@porto.sv.it C.F./P.I. 02443880998

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

SEDE DI SAVONA

3. In via eccezionale, nel caso in cui la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata, potranno essere aperti per attività elioterapiche dalla settimana antecedente la stessa festività, secondo quanto previsto al precedente comma 1.
4. Qualora parte dell'attività fosse affidata a terzi, l'istanza dovrà essere corredata dell'istanza ex art. 45 bis Cod. Nav. o, se già ottenuta l'autorizzazione, dovranno essere citati gli estremi del provvedimento autorizzativo. In ogni caso, dovranno essere osservate le vigenti normative in materia di utilizzo di spazi e manufatti per attività di pubblico esercizio nonché le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'ordinanza della Capitaneria di Porto di Savona.
5. Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92, con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. dev'essere conforme a quanto disposto dai relativi Strumenti Urbanistici Attuativi (c.d. SUA) e comunque non può eccedere, le 15 unità per lo stabilimento balneare e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso di persone disabili e fatte salve le strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale.
6. Durante i periodi di non attività elioterapica, ricreativa, ludica e sportiva nonché per le attività ad esse connesse, i manufatti temporanei adibiti a servizi igienici e le cabine dedicate dovranno essere smontate e rimosse dall'arenile con le stesse modalità previste dall'art. 6 della presente Ordinanza recante "Strutture stagionali".
7. Nel periodo di apertura dell'attività elioterapica il concessionario dovrà esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello (Allegato Tav.1) indicante il periodo e gli orari di apertura.

<p>ART. 4 DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' ELIOTERAPICA, RICREATIVA, LUDICA E SPORTIVA con apertura annuale dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata</p>
--

Via Gramsci 14 int. 7 – 17100 Savona

Tel. 019 85541 Fax 019 827399 Email: authority@porto.sv.it C.F./P.I. 02443880998

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

SEDE DI SAVONA

1. Fermo restando l'osservanza delle regole cui al precedente art. 2 per l'esercizio delle attività durante la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno per un periodo minimo di 10 mesi l'anno previa comunicazione da presentare all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sede di Savona, alla Capitaneria di Porto di Savona, alla Regione Liguria e all'Amministrazione Comunale.
2. Durante l'attività elioterapica le strutture devono rimanere aperte almeno per tre giorni alla settimana con un orario minimo dalle 10,00 alle 16,00 con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi e dev'essere garantito l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;
3. Qualora parte dell'attività fosse affidata a terzi, l'istanza dovrà essere corredata dell'istanza ex art. 45 bis Cod. Nav. o, se già ottenuta l'autorizzazione, dovranno essere citati gli estremi del provvedimento autorizzativo. In ogni caso, dovranno essere osservate le vigenti normative in materia di utilizzo di spazi e manufatti per attività di pubblico esercizio nonché le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Savona.
4. In caso di apertura annuale gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno.
5. Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92, con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. dev'essere conforme a quanto disposto dai relativi Strumenti Urbanistici Attuativi (c.d. SUA) e comunque non può eccedere, le 15 unità per lo stabilimento balneare e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso di persone disabili e fatte salve le strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale.
6. Il concessionario deve comunicare, in forma scritta e precedentemente la data dell'evento, all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sede di Savona i periodi di chiusura per

Via Gramsci 14 int. 7 - 17100 Savona

Tel. 019 85541 Fax 019 827399 Email: authority@porto.sv.it C.F./P.I. 02443880998

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

SEDE DI SAVONA

ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno.

7. Nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di essere raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc.). Il concessionario dovrà in tal caso comunicare all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sede di Savona in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo-marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno. Tali comunicazione potranno essere trasmesse all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sede di Savona anche via e-mail agli indirizzi ufficioprotocollo@porto.sv.it e demanio@porto.sv.it o via fax al numero 019 827399.

8. Nel periodo di apertura dell'attività elioterapica il concessionario dovrà esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello (Allegato Tav.1) indicante il periodo e gli orari di apertura.

ART. 5 ESPOSIZIONE ORDINANZA

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate ove si svolgono attività balneari od inerenti all'uso degli arenili devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi degli stabilimenti balneari in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare la presente ordinanza, l'ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla locale Autorità Marittima nonché le tariffe applicate per i servizi resi, in conformità a quanto disposto dal D.M. 16 ottobre 1991.

2. Le aree del demanio marittimo, di cui al precedente punto 1, sono quelle comprese nella circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sede di Savona individuate nel Piano Regolatore Portuale con la destinazione "ambito costa urbana" ed i tratti di costa – a destinazione balneare – nelle quali non si sono ancora attuate le previsioni dello stesso Piano Regolatore Portuale.

Via Gramsci 14 int. 7 – 17100 Savona

Tel. 019 85541 Fax 019 827399 Email: authority@porto.sv.it C.F./P.I. 02443880998

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

SEDE DI SAVONA

ART. 6
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI
E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI.
OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI (nel periodo di apertura)

1. Le regole di sicurezza e le modalità con le quali deve essere svolta l'attività di balneazione sono fissate dall'Ordinanza della locale Capitaneria di Porto.
2. I titolari di concessione demaniale, per tutto il periodo di apertura, devono:
 - a. garantire la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica;
 - b. consentire il libero e gratuito accesso ed il transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
 - c. indicare, con idonea cartellonistica e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, le potenziali situazioni di pericolo e gli eventuali rischi aventi carattere permanente;
 - d. issare, nelle giornate di forte vento, una bandiera di colore gialla. In tale circostanza, è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare ed utilizzare i pattini, materassini, battelli di gomma e/o qualsiasi altro natante ad essere utilizzato per le attività nautiche;
 - e. assicurare che, prima del noleggio e/o dell'affitto di cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc. tali attrezzature siano in perfetta efficienza e conformi alle vigenti norme;
 - f. verificare periodicamente la resistenza allo strappo degli ancoraggi degli ombrelloni al terreno e che sia applicato agli stessi apposito dispositivo in grado di rendere unita la parte fissa e quella mobile. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza idonee alla prevenzione dagli infortuni;
 - g. adoperarsi affinché la fascia di transito – fascia meglio specificata al successivo punto c) dell'art. 9 "Prescrizioni relative all'uso delle spiagge e delle aree ad esse collegate" – venga destinata al libero passaggio e sia idoneamente indicata;
 - h. provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante – ad una distanza di almeno 30 mt. dalla battigia - raccogliendo in appositi contenitori i rifiuti, avendo cura di ripulirli dall'eventuale presenza di sabbia sempre che la sabbia stessa non sia incompatibile con la natura dell'arenile, provvedendo altresì al loro trasporto nei

Via Gramsci 14 int. 7 – 17100 Savona

Tel. 019 85541 Fax 019 827399 Email: authority@porto.sv.it C.F./P.I. 02443880998

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

SEDE DI SAVONA

luoghi di conferimento opportunamente indicati dal Comune territorialmente competente, rispettando le disposizioni previste in materia di raccolta differenziata;

- i. stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.
 - j. munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica non medica, ricreativa, ludica e sportiva;
 - k. assicurare nei periodi di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art.23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti per le persone handicappate);
 - l. effettuare l'apertura delle attività rientranti nello scopo della concessione – non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.) – con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune;
 - m. esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dai D.M. 16.10.1991 e s.m.i. del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
3. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili nonché la loro mobilità all'interno di aree attrezzate, i concessionari possono predisporre passerelle mobili, da posizionare sulla spiaggia, sia perpendicolarmente che parallelamente alla battigia, anche se detti percorsi non risultano riportati specificatamente nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi possono anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sede di Savona e sono comunque rimossi al termine della stagione balneare.

ART. 7
DISCIPLINA PER L'ACCESSO ALL'ARENILE DI CANI ALL'INTERNO DELLE
STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI.
OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI

Via Gramsci 14 int. 7 – 17100 Savona

Tel. 019 85541 Fax 019 827399 Email: authority@porto.sv.it C.F./P.I. 02443880998

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

SEDE DI SAVONA

In via del tutto sperimentale e limitatamente alla stagione estiva 2017 nell'ambito territoriale del comune di Savona, è facoltà dei titolari di stabilimenti balneari accogliere, all'interno della propria concessione, cani di piccola e media taglia con le seguenti modalità:

- Ogni cane può accedere se dotato di riconoscimento (microchip, tatuaggio) munito di documentazione sanitaria attestante l'effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive, la certificazione veterinaria attestante lo stato di buona salute, nonché fotocopia dell'assicurazione r.c. in stato di validità, ovvero dichiarazione regolarmente compilata da parte del proprietario del cane che manlevi il concessionario da eventuali danni a persone o cose.
- Ogni cane, sulla spiaggia dovrà essere tenuto al guinzaglio, lungo almeno 1.5 metri, stabilmente fissato a terra all'asta dell'ombrellone.
- L'accompagnatore dovrà assicurarsi che l'animale domestico non possa raggiungere i soggetti vicini; dovrà inoltre sistemare una ciotola con acqua sempre presente ed accessibile all'animale, che dovrà avere sempre la possibilità di ripararsi all'ombra.
- L'accompagnatore deve essere munito di paletta/raccoglitore. Eventuali deiezioni solide dovranno essere rimosse e depositate nei contenitori dei rifiuti, mentre eventuali deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare.
- Il bagno in mare del cane non è consentito;
- Nei limiti del possibile l'accompagnatore dovrà evitare comportamenti inadeguati o eccessivamente vivaci del proprio cane in modo tale da non turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia. L'accesso è comunque proibito a cani con sindrome aggressiva e alle femmine durante il periodo estrale (calore). Ogni due ore circa l'accompagnatore è tenuto a condurre il cane fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica.

ART. 8 OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE STAGIONALI

1. Le operazioni montaggio delle strutture stagionali autorizzate possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto e comunque non prima del 1° marzo di ogni anno, previa

Via Gramsci 14 int. 7 – 17100 Savona

Tel. 019 85541 Fax 019 827399 Email: authority@porto.sv.it C.F./P.I. 02443880998

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

SEDE DI SAVONA

comunicazione scritta all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sede di Savona e devono terminare entro il 31 maggio.

2. Lo smontaggio e l'allontanamento dall'arenile delle strutture stagionali di cui al precedente punto deve iniziare in data successiva al 15 settembre e terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura e non oltre il giorno 15 novembre di ogni anno.

3. Tutte le opere stagionali e le attrezzature da spiaggia smontate devono essere allontanate dall'arenile.

4. Durante le operazioni di montaggio e smontaggio le aree interessate devono essere recintate e segnalate ai sensi della normativa di legge di riferimento. L'accesso in tali aree è interdetto all'uso, al transito ed alla sosta di persone e/o cose ad esclusione del personale coinvolto dall'esecuzione dell'intervento.

ART. 9

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE LIBERE, LIBERE ATTREZZATE E IN CONCESSIONE E DELLE AREE AD ESSE COLLEGATE

1. Lungo la fascia costiera antistante il litorale di via Vittorio Veneto a Savona, sono stati realizzati dei pennelli soffolti, la cui presenza è segnalata da apposita cartellonistica indicante lo stato di pericolo. Per le regole di sicurezza per una corretta balneazione nel suddetto tratto si rimanda all'Ordinanza n°109 del 2011 emanata dalla Capitaneria di Porto di Savona.

2. Su tutti gli arenili compresi nell'ambito della circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale comprensorio di Savona, che si estende dalla sponda destra del Rio Sodino in Comune di Albissola Marina alla Punta dell'Asino in Comune di Bergeggi, E' VIETATO:

- a. lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta o in deposito ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b. lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio od altre attrezzature comunque denominate;
- c. occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, ad eccezione dei mezzi di soccorso, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito. L'ampiezza di tale fascia, qualora la profondità della spiaggia sia inferiore a 20 metri, non deve essere inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia

Via Gramsci 14 int. 7 - 17100 Savona

Tel. 019 85541 Fax 019 827399 Email: authority@porto.sv.it C.F./P.I. 02443880998

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

SEDE DI SAVONA

- predetta è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo, salvo le attrezzature necessarie al personale addetto alle operazioni di assistenza e salvataggio e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili;
- d. campeggiare e/o accamparsi, con installazione o uso di qualsivoglia attrezzatura nonchè pernottare;
 - e. praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere sia in quelle in concessione che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico;
 - f. condurre, durante la stagione balneare, sugli arenili e sulla fascia di battigia libera cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori fatta eccezione per gli stabilimenti balneari espressamente attrezzati e autorizzati e fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio ove previsti e autorizzati;
 - g. tenere ad alto volume radio, impianti stereo ed in generale, apparecchi di diffusione sonora che possono creare disturbo alla quiete pubblica;
 - h. esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, etc.) senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sede di Savona. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o nulla osta prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
 - i. abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia e in mare o mettere in atto, anche con comportamenti omissivi, azioni che possano recare danno all'ecosistema dell'arenile e/o marino;
 - j. bruciare sterpaglie (fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della Legge Regionale 12/2015) od altri materiali – compresi anche quelli spiaggiati - od accendere, per altri scopi, fuochi a fiamma libera salvo specifica autorizzazione;

Via Gramsci 14 int. 7 – 17100 Savona

Tel. 019 85541 Fax 019 827399 Email: authority@porto.sv.it C.F./P.I. 02443880998

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

SEDE DI SAVONA

- k. cucinare cibi sugli arenili salvo specifica autorizzazione;
- l. effettuare la pubblicità sia sulle spiagge sia nello specchio acqueo riservato ai bagnanti mediante la distribuzione e lancio di volantini, anche a mezzo di aerei, nonché impiegare altoparlanti per il raggiungimento della stessa finalità;
- m. sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 m (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso, di Stato e di Polizia Municipale, fatte salve specifiche autorizzazioni;
- n. utilizzare shampoo e/o sapone qualora le docce non siano regolarmente collegate alla pubblica fognatura;
- o. sostare e transitare sull'arenile demaniale marittimo con qualsiasi veicolo e motociclo, ad eccezione di quelli autorizzati, nonché quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso;
- p. sostare con campers e roulotte, nel tratto compreso tra rio Termine e la galleria di Valloria in comune di Savona, presso le aree demaniali marittime poste in adiacenza alla carreggiata della Strada Statale Aurelia data la dimensione degli spazi. A tal riguardo, nella zona di che trattasi è ammessa la sosta solo alle autovetture ed ai motocicli.
- q. sostare e transitare nel tratto di strada di Lungomare dei Ceramisti compreso tra il piazzale parcheggio autovetture e la sponda sinistra del Torrente Quiliano, interessata dai lavori di riqualificazione e realizzazione di una passeggiata ciclo-pedonale. In detto tratto è consentito il solo transito ai clienti del campeggio La Pergola, ai mezzi di servizio di Tirreno Power, nonché ai mezzi di cantiere delle imprese edili aggiudicatarie dei lavori di riqualificazione ai quali è permessa anche la sosta.
- r. sostare e transitare senza specifica autorizzazione con qualsiasi veicolo ivi compreso i campers e le roulotte sulle seguenti strade di accesso all'arenile:

Comune di Albissola Marina

- Arenile in località "Margonara";

Comune di Savona

- Arenile in località Valloria;
- Passeggiata e giardini di piazzale Eroe dei Due Mondi e Corso Colombo;

Via Gramsci 14 int. 7 - 17100 Savona

Tel. 019 85541 Fax 019 827399 Email: authority@porto.sv.it C.F./P.I. 02443880998

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

SEDE DI SAVONA

- Area a scogliera sponda destra foce torrente Letimbro;
- Strada di accesso all'arenile posta a ponente di Villa Pizzardi in località Crocetta;
- Strade di accesso a ponente del piazzale parcheggio supermercato Famila;
- Strada di accesso a levante ed a ponente degli ex Cantieri Solimano di via Nizza;
- Strada di accesso all'arenile ubicato in via Nizza a ponente Comando Vigili del Fuoco;
- Strada di accesso all'arenile ubicato in via Nizza a levante dei Bagni marini La Playa;
- Strada di accesso all'arenile a levante ed a ponente dei Bagni Stella Marina via Nizza;

Comune di Vado Ligure

- Strada di accesso all'arenile a levante Bagni San Pietro ad esclusione delle aree destinate al solo parcheggio delle autovetture;
 - Piazzale adiacente fabbricato Capitaneria di Porto (Porto Vado) ad esclusioni dei mezzi autorizzati dalla Capitaneria di Porto;
3. In deroga al precedente comma 3 punto n), è consentita ai concessionari l'installazione di docce lava salino, solo in prossimità della battigia permanendo, comunque, il divieto di utilizzo di shampoo, sapone e/o similari. In tale caso, deve essere reso noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce e vigilato dal concessionario.
4. Con riferimento al precedente comma 3 punti o), p) e q) sostare e transitare senza specifica autorizzazione con qualsiasi veicolo e motociclo ivi compreso i campers e le roulotte sull'arenile demaniale marittimo è sanzionato ai sensi dell'art. 1161 del Cod. Nav. Alla violazione di che trattasi conseguirà l'immediata rimozione forzata del veicolo.

ART. 10 ACCESSI AL MARE

1. Lungo la fascia costiera, rientrante nella giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, sono previsti accessi pedonali pubblici agli arenili, qui di seguito elencati:

Comune di Albissola Marina

- Levante piazzale Margonara;

Comune di Savona

- Rio "Termine" scalinata "Madonnetta";

Via Gramsci 14 int. 7 – 17100 Savona

Tel. 019 85541 Fax 019 827399 Email: authority@porto.sv.it C.F./P.I. 02443880998

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

SEDE DI SAVONA

- Levante località Valloria;
- Piazzale Eroe dei due Mondi;
- Sponda sinistra foce Letimbro;
- Via Cimarosa, levante "Bagnarci"
- C.so Vittorio Veneto, ponente "Bagni Cavour";
- Due presso "Scaletto Pescatori";
- Passeggiate giardini Scuole XV Aprile;
- Ponente bagni "San Cristoforo";
- Ponente di Villa Pizzardi in località Crocetta;
- Ponente piazzale parcheggio supermercato Famila;
- A levante ed a ponente degli ex Cantieri Solimano;
- Ponente di villa Zanelli;
- Arenile ubicato in via Nizza a ponente Comando Vigili del Fuoco;
- A levante ed a ponente dei bagni Marea;
- Arenile ubicato in via Nizza a levante dei Bagni marini La Playa;
- Arenile a levante e a ponente dei Bagni Stella Marina via Nizza;
- Lungomare dei Ceramisti- Zinola;

Comune di Vado Ligure

- Arenile a levante Bagni San Pietro ad esclusione delle aree destinate al solo parcheggio delle autovetture;
- Arenile levante pontile Enel;
- Arenile levante rio Valletta;
- Arenile levante Torrente Segno;
- Arenile in località Porto Vado;

Comune di Bergeggi

- Arenile in località Punta di Bergeggi.

Via Gramsci 14 int. 7 – 17100 Savona

Tel. 019 85541 Fax 019 827399 Email: authority@porto.sv.it C.F./P.I. 02443880998

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

SEDE DI SAVONA

2. Gli accessi di cui al punto 1 potranno essere temporaneamente chiusi al libero transito dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per interventi di manutenzione o messa in sicurezza

ART. 11 PULIZIA DELL'ARENILE

1. Le Amministrazioni comunali sono tenute a curare la pulizia delle spiagge libere, per garantirne la fruibilità.
2. I Comuni sono autorizzati a posizionare sull'arenile in numero idoneo, in luoghi adeguati e nel rispetto delle norme ambientali appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti opportunamente indicati con idonea cartellonistica.
3. Le Amministrazioni municipali devono disporre interventi di raccolta, con frequenza ritenuta idonea, al fine di evitare il deposito di rifiuti fuori dai contenitori e miasmi.
4. Le attività connesse con la pulizia degli arenili dovranno, di norma, essere effettuate al di fuori degli orari balneari e comunque in modo da non arrecare disagio alcuno all'utenza balneare.
5. Durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti e/o le strutture balneari non sono in esercizio, i concessionari e/o i gestori devono provvedere alla pulizia della spiaggia ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica ed a seguito del verificarsi di eventi meteo marini che comportano un necessario intervento di pulizia, in modo tale da assicurare un adeguato livello di manutenzione dell'intera area in concessione.

ART. 12 RIORDINO ARENILI

1. I titolari di concessione demaniale marittima, previa autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sede di Savona, possono riordinare gli arenili con impiego di mezzi meccanici evitando, comunque, orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica e interdicendo al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori. In particolare, durante il periodo minimo di apertura (1° giugno – 15 settembre), l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 09.00 e successivo alle ore 20.00.

Via Gramsci 14 int. 7 – 17100 Savona

Tel. 019 85541 Fax 019 827399 Email: authority@porto.sv.it C.F./P.I. 02443880998

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

SEDE DI SAVONA

2. L'azione di riordino degli arenili, così come riportato al precedente comma 1, deve essere eseguita nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza con l'obbligo di delimitare e segnalare opportunamente le aree di intervento.

ART. 13 PULIZIA DELLE FOCI DEI FIUMI

1. E' cura del Comune, in ogni periodo dell'anno, rimuovere l'eventuale barra sabbiosa, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, per consentire il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, ecc..
2. Il materiale sabbioso rimosso nelle operazioni di cui al precedente punto 1 potrà essere distribuito sulle spiagge limitrofe, se compatibile, con attenzione alle zone di maggior erosione.

ART. 14 INSEGNE E CONFINI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Gli stabilimenti balneari espongono un'insegna indicante la propria denominazione nonché un segno distintivo che riporta il numero di stelle marine ad esse attribuito.
2. La separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve avvenire con recinzione, indicativamente a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso.
3. E' consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa.
4. Tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello indicante lo stato di completa accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili. In tale contesto, i concessionari possono predisporre idonei percorsi perpendicolari alla battigia al fine di consentire alle persone disabili di poter migliorare la mobilità all'interno dell'area in concessione. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa comunicazione scritta all'Autorità di

Via Gramsci 14 int. 7 - 17100 Savona

Tel. 019 85541 Fax 019 827399 Email: authority@porto.sv.it C.F./P.I. 02443880998

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

SEDE DI SAVONA

Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sede di Savona e dovranno, comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare.

ART. 15 GAVITELLI PER L'ORMEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO E PIATTAFORME GALLEGGIANTI LUDICHE

1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare gavitelli e relativi corpi morti solo dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
2. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; gli stessi ed i relativi corpi morti dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre.
3. E' consentita ed autorizzata l'installazione di piattaforma rigida di salvataggio (boa) di pubblica fruizione.
4. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare in via sperimentale strutture ludiche galleggianti di pubblica fruizione e con le seguenti caratteristiche:
 - massimo ingombro non superiore ai 20 mq.
 - posizionamento entro i 50 m dalla battigia.

Le strutture ludiche galleggianti dovranno essere posizionate e risultare di forma tale da non limitare in alcun modo la visuale dell'assistente ai bagnanti, pertanto l'elevazione rispetto alla superficie del mare dovrà essere prudentemente commisurata all'altezza della postazione di salvataggio.

La struttura ludica dovrà essere dotata di certificato di conformità CE e rispettare tutte le normative in materia di sicurezza e di corretta installazione e sarà sotto diretta responsabilità del concessionario.

Il concessionario dovrà darne preventiva comunicazione in forma scritta all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sede di Savona e alla Capitaneria di Porto specificando le caratteristiche tecniche e il posizionamento rispetto alla concessione vigente";

ART.16 CELEBRAZIONI MATRIMONIO CIVILE SULL'ARENILE

Lungo la fascia costiera demaniale marittima, affidata in amministrazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale comprensorio di Savona è consentita la celebrazione di

Via Gramsci 14 int. 7 - 17100 Savona

Tel. 019 85541 Fax 019 827399 Email: authority@porto.sv.it C.F./P.I. 02443880998

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

SEDE DI SAVONA

matrimoni con rito civile sia sull'arenile pubblico che all'interno di aree in concessione con l'esclusione della fascia di mt. 5 di battigia destinata al libero transito.


L'Amministrazione Comunale potrà dedicare, previa comunicazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sede di Savona e alla Capitaneria di Porto di Savona, una porzione di arenile a tale funzione purchè il sito sia riservato, con carattere di periodicità, all'esclusiva disponibilità comunale per essere destinato alle celebrazioni così come indicato al Ministero dell'Interno.

ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il transito con mezzi a motore è consentito ai mezzi di Stato, e Soccorso alla Polizia Municipale e ai veicoli dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per i previsti controlli.
2. Chiunque violi le norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato e qualora ne ricorrano i presupposti, sarà punito ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché da ogni altra norma, ancorché non richiamata, che disciplina le materie oggetto della presente Ordinanza.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sede di Savona e trasmessa per la pubblicazione alla locale Capitaneria di Porto ed ai singoli Comuni interessati.
4. La presente Ordinanza entra in vigore il giorno 15 giugno 2017 e abroga la precedente Ordinanza n° 35 dell'anno 2015.

Genova, 9. 6. 2017

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Emilio Signorini



Via Gramsci 14 int. 7 - 17100 Savona

Tel. 019 85541 Fax 019 827399 Email: authority@porto.sv.it C.F./P.I. 02443880998